

ALLEGATO =A= 22765/12227 DI REP.

STATUTO

Dell'associazione 'Diogneto' APS

Art. 1 Costituzione, durata e sede

È costituita con atto pubblico e con personalità giuridica l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Diogneto A.P.S. culturale con annessa libreria Logos", oppure in forma abbreviata "A.P.S. Diogneto", di seguito semplicemente "Associazione Diogneto", con rispetto delle norme dettate dal Codice civile negli artt. 14-42.

L'Associazione intende operare per fini di promozione sociale utilizzando in modo prevalente l'attività di volontariato dei propri associati **o delle persone aderenti agli enti associati**, è apolitica e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede in Cremona, Corso Garibaldi 92, è costituita da cattolici laici che hanno come scopo la divulgazione e la promozione della cultura cattolica, specialmente la Dottrina Sociale della Chiesa, attraverso l'aggregazione e attività culturali rivolte particolarmente al territorio cittadino e cremonese.

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'Assemblea può deliberare per l'eventuale Regolamento di attuazione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi particolari.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione viene iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), anche a garanzia della massima trasparenza informativa della stessa (art. 56 del Codice del Terzo Settore) nei confronti di enti pubblici e privati che intendano convogliare le proprie erogazioni liberali.

Art. 2 Scopo ed oggetto

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di associati, loro familiari e terzi, mediante l'organizzazione e gestione di attività culturali di interesse generale rivolte a soci e non soci, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 e art. 2 D.lgs. 105/2018, ed in particolare per la diffusione della Dottrina sociale della Chiesa che è annuncio di Cristo nelle realtà temporali per l'edificazione del bene comune come disciplina teologica e interdisciplinare.

L'ampio respiro culturale prevede un'azione di apostolato laicale in armonia con il mandato di evangelizzazione della Chiesa che potrà essere svolta attraverso conferenze, presentazioni di testi, incontri con autori, corsi di formazione, conve-

gni, percorsi formativi anche on line, laboratori per bambini, ragazzi, giovani e adulti, rassegne cinematografiche di alto valore etico-sociale proposte anche alle scuole e/o enti che ne facciano richiesta, promozione dello studio degli insegnamenti del magistero ecclesiastico in materia sociale, nonché l'apertura di una libreria, luogo di incontro e di diffusione di testi della cultura cattolica e non solo, con la cessione di libri a tema, di proprie pubblicazioni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci, dei loro familiari e di terzi non associati, in attuazione degli scopi istituzionali, intesi come modalità per perseguire l'attività di interesse generale.

Art. 3 Protezione da derive dottrinali

Gli scopi e le attività del presente Statuto devono essere perseguiti secondo la visione giusnaturalista classica cristiana su fondamento trascendente, senza alcun cedimento modernista o gnostico.

Art. 4 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 5 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 7 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la presente associazione "Associazione Diogneto APS". La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 8 Ammissione

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche/enti, senza limitazione alcuna, salvo quanto segue: possono essere soci altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti

del terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D.Lgs 117/2017.

Nel caso di soci persone giuridiche o enti o associazioni, gli stessi provvedono a designare il proprio rappresentante.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Al momento dell'adesione all'associazione il socio è tenuto a corrispondere la quota associativa prevista per l'anno in corso, indipendentemente dal mese in cui intende associarsi. Il mancato pagamento della quota sociale al momento del rinnovo annuale determina la perdita della qualità di socio.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo che è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione a socio. Esso deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende accolta.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. La partecipazione sociale è intrasmissibile.

Nel caso di reiezione della domanda il richiedente, entro 60 giorni dalla ricezione del rifiuto, può chiedere che sull'istanza si pronunci il probiviro o, se non eletto, l'Assemblea dei soci. Il probiviro deve assumere la sua decisione entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9 Adesione

L'adesione all'associazione ha durata annuale. L'anno sociale è inteso coincidente con l'anno solare. La quota annuale di adesione all'associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo; se variato rispetto alla quota precedente, l'importo per l'anno successivo viene comunicato ai soci entro 90 giorni dalla fine dell'anno sociale in corso.

L'adesione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche al regolamento e per l'approvazione dei bilanci.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Presidente e presso la sede sociale entro trenta giorni dalla richiesta.

Tutti soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto segue: i soci minorenni non possono assumere cariche sociali.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative in forma del tutto gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute effettivamente sostenute e documentate nell'espletamento di funzioni esercitate per conto dell'associazione.

Art. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, decadenza per mancato versamento della quota associativa, ed esclusione secondo le norme del presente statuto.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio direttivo la propria volontà di recedere.

Qualora il socio violi norme statutarie, non ottemperi ai doveri che derivano dallo statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. Qualora l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Proboviro, organo di garanzia interno all'associazione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento del provvedimento di esclusione, fermo restando ogni altro diritto previsto dalla legge. In mancanza di nomina del probiviro, il socio potrà adire l'assemblea entro lo stesso termine.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, delle quote associative, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa, da versarsi annualmente entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a - fondatori

b - ordinari

c - onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.

Su decisione dell'Assemblea potrà essere istituita la figura del presidente onorario dell'associazione. Il presidente onorario non gode di diritto di voto nel Consiglio direttivo né ha poteri amministrativi, salvi i diritti spettanti quale socio.

Art. 11 Organi dell'associazione

	Sono organi dell'associazione:	
	1 l'Assemblea dei soci;	
	2 il Consiglio direttivo;	
	3 il Presidente;.	
	4 il Vicepresidente;	
	5 il Proboviro ove istituito.	
	6 il controllore contabile, ove istituito	
	Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente	
	Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo e/o il	
	revisore legale.	
	Art. 12 Assemblea	
	l'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione	
	ed è l'organo sovrano della stessa.	
	È presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e, in caso	
	di sua assenza, dal Vicepresidente.	
	L'Assemblea si riunisce, su convocazione del presidente del	
	Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno entro il 30	
	(trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo	
	dell'anno precedente.	
	L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede so-	
	ciale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la	
	riunione e con comunicazione scritta da inviarsi, anche via	
	fax o e-mail, a tutti i soci iscritti nel libro degli aderenti,	
	almeno quindici giorni prima della riunione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo,	
	del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di	
	seconda convocazione e l'ordine del giorno.	
	L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e	
	firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi	
	anche in luogo diverso dalla sede sociale, nel territorio ita-	
	liano o nel territorio del Vaticano. L'Assemblea può essere	
	svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di co-	
	municazione a distanza a condizione che sia consentito al pre-	
	sidente e al soggetto verbalizzante di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, di gestire lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione, e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	dell'ordine del giorno.	
	Art. 13 Oggetto delle delibere assembleari	
	L'Assemblea provvede a:	
	a. fissare le direttive per l'attività dell'associazione e no-	
	minare il Presidente;	
	b. nominare i membri del Consiglio direttivo e degli organi	
	sociali;	
	c. nominare il Proboviro;	
	d. approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio che si	
	chiuderà al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, approvare il	
	bilancio preventivo per l'anno successivo e approvare	
	l'eventuale regolamento proposto dal Consiglio direttivo.	

Spetta all'Assemblea deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dall'Associazione nonché su tutte le materie a lei spettanti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 117/2017 ove non attribuite dal presente statuto ad altro organo.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della seduta appositamente eletto su proposta del presidente.

Art. 14 Validità dell'assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente agli altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega.

Quando si tratta di deliberare per la modifica del presente statuto tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto in proprio o in delega favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Quando si tratti di deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione è necessario il voto favorevole (in proprio o per delega) di tanti associati che rappresentano almeno i 3/4 degli associati stessi.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 15 Il Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata dal Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Il numero dei membri è scelta dall'assemblea al momento della nomina. Il primo mandato avrà durata di cinque anni, per permettere continuità e rafforzamento nella fase di avviamento della nuova Associazione. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi generali e degli indirizzi fissati dall'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere assembleari, predispone bilancio e rendiconto, delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione, propone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, provvede in generale alle attività che non siano spettanti all'assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presi-

	dente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno.	
	La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche via fax o e-mail, ed inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.	
	Le riunioni possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia consentito al presidente di accertare il regolare svolgimento della riunione stessa, e vi siano le altre condizioni previste per l'Assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	
	Il Consiglio direttivo procede pure alla compilazione del bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e di missione o nei casi previsti dalla legge dal rendiconto di cassa, e alla loro presentazione all'assemblea.	
	Art. 16 Il Presidente	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello statuto. Inoltre cura l'aggiornamento del libro soci, del libro dei volontari e la conservazione dei verbali dei vari organi statutari e organizza le iniziative deliberate dal Consiglio direttivo.	
	Art. 17 Il Vicepresidente	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attività qualora questi risulti impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento.	
	Art. 18 Il Proboviro/Conciliatore.	
	18.1 L'Assemblea può provvedere, alla nomina di un singolo Proboviro/Conciliatore, organo interno di garanzia, con il compito di dirimere le controversie tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione; affidato a persona anche esterna all'Associazione, di riconosciute doti morali, dura in carica tre anni e delle sue decisioni devono essere redatti appositi verbali sottoscritti dallo stesso. Il proboviro mantiene il collegamento con il Presidente e può partecipare alle assemblee sociali.	
	Il ricorso al probiviro è condizione per poter adire all'eventuale azione giudiziaria	
	Art. 19 Il Controllore contabile.	
	Al di fuori dei casi in cui è obbligatorio nominare l'organo di controllo o il revisore legale, l'assemblea può nominare un	

controllore dei conti con durerà per anni tre. Il controllore dei conti deve essere scelto fra i soci stessi, con riconosciuta competenza in materia contabile, e non deve essere membro del Consiglio direttivo, ne essere nominato quale probiviro. Il suo compito è quello di controllare i conti della associazione. Per svolgere tale attività ha il potere di chiedere al Presidente, in ogni momento, l'accesso alla contabilità e può convocare l'assemblea dei soci quando rinviene un peggioramento della situazione economica che desti preoccupazione, affinché l'assemblea deliberi i rimedi necessari.

Il controllore contabile non può essere nominato ove siano in carica l'organo di controllo e/o il revisore legale, e viene meno nel momento in cui anche uno solo di questi due organi vengono nominati dall'assemblea.

Il controllore contabile è una carica gratuita (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Art. 20 Patrimonio e bilancio

L'associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1 quote e contributi degli associati;
 - 2 erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - 3 contributi dello Stato o di altri enti;
 - 4 proventi derivanti da attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche attraverso la cessione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi i soci volontari e dipendenti nei limiti di cui all'art.7 del D.Lgs 117/2017
 - 5 ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazione;
 - 6 ogni altra entrata ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Tutti i beni, diritti e crediti dell'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Presidente, depositato presso la sede legale dell'Associazione e consultabile su richiesta degli aderenti.

Art. 21 Quote e Contributi

L'importo , la periodicità e la modalità di versamento della quota associativa , sono stabilite dal Consiglio direttivo. Gli eventuali contributi di partecipazione alle spese saranno oggetto di proposta da parte del Consiglio Direttivo ai soci e avranno natura di erogazione liberale

Art. 22 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione

di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nel casi previsti dalla legge il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 23 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 24 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo

Art. 25 Avanzi di gestione

All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Disposizioni varie e finali

Art. 26 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 27 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In tale caso l'Assemblea

nomina un liquidatore e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art, 45 c.1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 28 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, l'Associazione potrà dotarsi di regolamento interno che verrà approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile. Ove non disciplinato specificamente, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti, contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e alle leggi in materia.

- F.TO GIANMARIO NEGROTTI
- F.TO FEDERICO MANFREDINI
- F.TO MARIA PIA COELLI
- F.TO EMMANUELE BRAMBILLA
- F.TO GIULIA MANFREDINI
- F.TO GIORGIO TELO'
- F.TO MARIO PEDRINI
- F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritto Giovanni Corioni, Notaio in Cremona, certifico che la presente copia é conforme all'originale documento allegato sotto la lettera =A= al mio atto in data 17 luglio 2024 ai n.ri 22765/12227 di mio rep.

Si rilascia per il RUNTS

Cremona, 5 agosto 2024.